

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 06/P/2022

Rimini, li 5 settembre 2022

OGGETTO AUTODICHIARAZIONE AIUTI COVID - La "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

INDICE:

1	DI COSA SI TRATTA	1
2	MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE	2
3	SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA COMUNICAZIONE	2
4	GLI AIUTI DA COMUNICARE RIENTRANTI NEL "REGIME OMBRELLO"	3
5	IL QUADRO "C" E LE AGEVOLAZIONI AI FINI IMU	5
6	IL RILEVAMENTO DEI MASSIMALI	5
7	SUPERAMENTO DEI MASSIMALI AMMISSIBILI E RESTITUZIONE DELL'ECCEDEZZA.....	6
8	IL CALCOLO DEI MASSIMALI AL LIVELLO DI GRUPPO. L'«IMPRESA UNICA».....	6
9	OBBLIGATORietà DELLA DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA E RAPPORTI CON LA COMPILAZIONE DEL "PROSPETTO AIUTI DI STATO" CONTENUTO NE QUADRO RS DEL MOD. REDDITI 2022 PER IL 2021	7
10	LE SANZIONI	8
11	IL SUPPORTO OFFERTO DALLO "STUDIO SC&N"	8

1 DI COSA SI TRATTA

Questo nuovo e complicatissimo adempimento, forse un po' ridondante considerando le precedenti comunicazioni, sempre parziali, già presentate sia con le richieste di contributi, sia con i quadri RS e IS delle dichiarazioni dei redditi e Irap, nasce dalla necessità di verificare se i beneficiari degli aiuti di Stato di competenza dell'Agenzia delle Entrate concessi in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (siano essi contributi, crediti d'imposta o agevolazioni fiscali di altro tipo) ne abbiano fruito nei termini di legge e non abbiano superato i limiti massimi previsti di importi fruibili (Cfr. il successivo par. 6), peraltro modificati più volte e sempre in aumento.

La redazione della dichiarazione potrebbe presentare numerosi problemi, vista la mole delle informazioni da dover indicare e la conoscenza richiesta sulla disciplina europea degli aiuti di Stato.

Il vero problema per coloro che sono obbligati a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è anche rappresentato dalle conseguenze che potrebbero verificarsi in caso di erroneità o omissione dei dati da specificare all'interno del relativo modello, visto che «l'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali».

L'obbligo generalizzato di trasmissione dell'autodichiarazione degli aiuti COVID discende direttamente dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01) (c.d. Temporary framework" o T.F.), la cui sezione 4, già da marzo 2020, impegnava i singoli Stati membri al monitoraggio degli aiuti mediante pubblicazione nella "Banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato" tenuta dalla Commissione europea.

A tal fine l'art. 61 del D.L. n. 34/2020 (decreto rilancio) impone agli enti che concedono gli aiuti COVID di procedere all'aggiornamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e li obbliga a verificare, anche tramite autocertificazione richiesta al beneficiario, il rispetto dei limiti previsti dal T.F.

Sulla base di tale specifica norma, in questi ultimi anni, molte agevolazioni chieste a enti pubblici o a istituti finanziari prevedevano la presentazione di apposite autocertificazioni attestanti il rispetto dei massimali; le agevolazioni concesse sono state poi segnalate dagli enti al RNA e, di fatto, anche alla Banca dati della Commissione europea.

Tuttavia, restavano fuori dal monitoraggio tutte le agevolazioni COVID di tipo automatico come, ad esempio, di fatto sono tutte le agevolazioni COVID riconosciute dall'Agenzia delle Entrate e le agevolazioni in materia di IMU, per le quali si dimostrano insufficienti le indicazioni nel Prospetto degli aiuti di Stato contenuto nelle dichiarazioni fiscali (redditi e IRAP).

Per ovviare a tale lacuna, l'art. 1, commi 14 e 15, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (decreto sostegni-bis), ha imposto ai beneficiari l'obbligo di presentare un'apposita autocertificazione con la quale attestare l'esistenza delle condizioni (rispetto dei massimali, non essere in difficoltà finanziaria, ecc.) richieste per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12, indicando specificamente gli aiuti di tipo fiscale che possono rientrare in entrambe le categorie (c.d. "regime ombrello").

Con il decreto 11 dicembre 2021 il MEF ha regolamentato le modalità del monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai fini COVID.

Il successivo Provvedimento prot. 143428/2022 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, il contenuto e i termini di presentazione dell'autodichiarazione (Cfr. il modello e le istruzioni riportati in allegato alla presente).

2 MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La Dichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l'apposito modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato (commercialisti, etc...) mediante:

- a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- b) i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2022.

3 SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA COMUNICAZIONE

L'autocertificazione deve essere presentata da tutti gli "operatori economici" che hanno beneficiato di una o più delle misure di aiuto previste dal "regime ombrello" di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021.

L'obbligo ricomprende sia i soggetti esercenti in via principale o esclusiva attività economica, tipicamente le società di capitali e le società di persone, ma anche gli enti non commerciali e le persone fisiche (imprese individuali e professionisti) che, durante il periodo di emergenza Covid, abbiano fruito delle predette agevolazioni.

Sono invece esonerati coloro che abbiano già presentato un modello di autocertificazione richiesto al fine di poter accedere ad una delle indicate misure di aiuto: è il caso, ad esempio, del contributo c.d. perequativo di cui all'articolo 1, commi 16-27, del DL 73/2021.

A questa ipotesi, fanno tuttavia eccezione i seguenti casi:

- il caso in cui il beneficiario abbia successivamente fruito di altri aiuti tra quelli rientranti nel "regime ombrello" ove, in tale ipotesi, nel modello di autocertificazione andranno indicati sia i nuovi aiuti fruiti, sia tutte le altre misure già indicate nel precedente modello di autocertificazione;

- nel caso in cui il beneficiario abbia fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU, senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C (Cfr. il par. 5);
- nel caso in cui il beneficiario sia tenuto a compilare il quadro D del modello di comunicazione, dedicato agli "Aiuti allocati nelle sezioni 3.1 e 3.12 e aiuti da riversare".

4 GLI AIUTI DA COMUNICARE RIENTRANTI NEL "REGIME OMBRELLO"

La Commissione europea ha approvato il 21.05.2020 per l'Italia un sistema di aiuti di Stato da 9 miliardi di euro a supporto delle aziende e dell'economia nel contesto dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

Il regime rientra nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato dalla Commissione il 19.03.2020, e successivamente modificato.

La Sezione 3.1 del T.F. è dedicata agli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali". La sezione 3.12 è stata introdotta il 13.10.2020 con la quarta modifica della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 7127 e consiste nella previsione di una ulteriore tipologia di aiuti di Stato ammissibili (con ulteriori requisiti rispetto alla 3.1) consistente nel sostegno per i "(...) costi fissi non coperti (...)" da poter utilizzare con i suoi maggiori massimali solo al superamento dei minori massimali previsti per la Sezione 3.1. Risulta, quindi, possibile "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1 qualora residui il massimale stabilito, ma è possibile solo per le misure ricomprese nel "regime ombrello".

Il sistema italiano, c.d. "ombrello", consente il sostegno da parte delle Regioni italiane, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio alle imprese di tutte le dimensioni, compresi i lavoratori autonomi, le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi aziende.

Gli aiuti rientranti nel "regime ombrello" sono analiticamente indicate all'art. 11 del D.L. n. 41/2021; si tratta delle seguenti agevolazioni COVID:

DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"
Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"
Articolo 120 "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"
Articolo 129-bis "Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"
Articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
DECRETO LEGGE 104/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 126/2020
Articolo 78, comma 1 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili
Articolo 78, comma 3 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli
DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020
Articolo 1, commi 1-10 "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"
Articolo 1-bis "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"

Articolo 1-ter "Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"
Articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"
Articolo 8-bis "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"
Articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"
Articolo 9-bis "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"
DECRETO LEGGE 172/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 6/2021
Articolo 2 "Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"
LEGGE 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)
Articolo 1, comma 599 (esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili)
Articolo 1, comma 602 "Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"
DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021
Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"
Articolo 1-ter "Contributo a fondo perduto per le start-up"
Articolo 5 "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"
Articolo 6, comma 5 "Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"
Articolo 6-sexies "Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)
DECRETO LEGGE 73/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 106/2021
Articolo 1, commi 1-4 "Contributo a fondo perduto automatico"
Articolo 1, commi 5 - 15 "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"
Articolo 1, commi 16 - 27 "Contributo a fondo perduto perequativo"
Articolo 1, comma 30-bis "Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"
Articolo 4, commi 1 - 2 "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"
Art. 4, comma 2-bis - "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"

La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il monitoraggio dei requisiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary framework. Per gli aiuti di cui il beneficiario intenda fruire dei massimali della sezione 3.12, occorre certificare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste da questa sezione.

Ai fini della verifica dei massimali, occorre tenere conto delle misure elencate nel quadro A della dichiarazione (si tratta, cioè, di tutte le misure su elencate dall'art. 1, comma 13, del DI 41/2021), e di tutte le altre agevolazioni che, pur non essendo soggetti al monitoraggio del c.d. "regime a ombrello", incidono sui calcoli del rispetto dei limiti (per le quali è dedicata la Sezione II "Altri aiuti").

Le istruzioni forniscono solo alcune esemplificazioni non certo esaustive, limitate ad alcuni bonus fiscali, quali quello per il rafforzamento patrimoniale (art. 26 del DI 34/2020) e il bonus "tessile/moda" sulle rimanenze (art. 48-bis del medesimo decreto). Rientrano tuttavia nella Sezione II "Altri aiuti" anche le seguenti agevolazioni:

SEZIONE II - ALTRI AIUTI
Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)
Finanziamenti con garanzia 100% a carico del Fondo di garanzia (lettera m del comma 1 dell'articolo 13 del decreto n. 23/2020 - Liquidità) - Intero importo del finanziamento
Finanziamenti concessi dal Fondo a valere sulla <u>sezione 3.2</u> - Importo della garanzia

Dalle istruzioni par di capire che se un operatore economico ha beneficiato soltanto di una delle misure autorizzate secondo la sezione 3.1, ma che non rientra nel regime "ombrello", non dovrebbe essere obbligato a presentare il modello. Se invece l'operatore ha ricevuto sia una di tali misure, sia uno o più aiuti del regime ombrello, deve presentare il modello compilando il quadro A sezione I e sezione II.

Si noti infine che non rientra fra gli aiuti ricevuti nell'ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework e quindi non va mai dichiarato il "Credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione individuale" (art. 125 D.L. 19/05/2020 n. 34 e art. 32 del D.L. n. 73/2021).

5 IL QUADRO "C" E LE AGEVOLAZIONI AI FINI IMU

In caso di fruizione degli aiuti rientranti nel regime "ombrello", riconosciuti ai fini dell'IMU, occorre compilare nel quadro C un rigo per ciascun comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice catastale del comune e il numero degli immobili agevolati nel comune stesso.

6 IL RILEVAMENTO DEI MASSIMALI

Il rilevamento dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12, sia per le misure rientranti nel "regime ombrello" che per gli "altri aiuti", è limitato ai massimali previsti dalla V modifica del Temporary framework ¹:

- fino a 800mila euro per la sezione 3.1, e fino a 3 mln di euro per la sezione 3.12, in relazione agli aiuti concessi dal 1° marzo 2020 e fino al 27 gennaio 2021;

- fino a 1,8 mln di euro per la sezione 3.1, e fino a 10 mln di euro per la sezione 3.12, in relazione agli aiuti concessi a partire dal 28 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2022, tenuto conto di tutte le agevolazioni fruiti nel periodo precedente.

Per le aziende del settore pesca e acquacoltura e quelle di produzione primaria di prodotti agricoli i limiti sono rispettivamente di euro 120.000 e 100.000 dal 01.03.2020 al 27.01.2021, di euro 270.000 e 225.000 dal 28.01.2021 al 17.11.2021.

Ai fini del rispetto dei massimali rileva la data di concessione, riportata nella Tabella Aiuti ricompresa nelle istruzioni in relazione a ciascuna misura ivi elencata:

- per i contributi a fondo perduto, data di erogazione;
- per i crediti d'imposta, a scelta del contribuente, la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (purché effettuata entro il 30 giugno 2022), ovvero nella data di compensazione (maturazione, rilascio ricevuta di presa in carico, presentazione F24);
- per le altre agevolazioni (es. esenzioni fiscali), la data di entrata in vigore della norma.

Qualora il massimale della sezione 3.1 risulti superato, il beneficiario potrà allocare una delle misure indicate nel quadro A all'interno della sezione 3.12, attestandone le relative condizioni:

- riduzione di fatturato di almeno il 30% nel c.d. "periodo ammissibile", scelto dal beneficiario tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2021;
- copertura parziale del 70% (o 90% per piccole o micro imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo ammissibile prescelto, calcolati secondo i parametri indicati nell'Allegato I del modello.

¹ ancorché con la Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18.11.2021 (sesta modifica) oltre allo spostamento al 30.06.2022 del termine finale del quadro temporaneo (che disciplina la tipologia e il limite massimo di Aiuti di Stato che ciascuno Stato può erogare ad una singola impresa), vengono anche aumentati i limiti massimi di aiuto, per cui quello della sezione 3.1 viene portato da 1.800.000 euro a 2.300.000 euro.

7 SUPERAMENTO DEI MASSIMALI AMMISSIBILI E RESTITUZIONE DELL'ECCEDENZIA

La prima considerazione da fare è che ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario; come già detto la data di concessione dell'aiuto rilevante è quella indicata, per ogni singolo aiuto, nella "Tabella aiuti" allegata alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione autocertificata.

Per i crediti d'imposta, ad esempio, può essere la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, la data di approvazione della compensazione (maturazione del credito o ricevuta di presa in carico da parte dell'Agenzia della comunicazione inviata), o la data di presentazione del modello F24; per i contributi a fondo perduto è la data di erogazione; per le altre agevolazioni (IMU, IRAP, avvisi bonari, canone RAI...) è la data di entrata in vigore della norma.

Nella dichiarazione autocertificata è presente il quadro "Superamento limiti..." appositamente predisposto per indicare quali degli aiuti elencati nel quadro "A" sezione I (per i quali si applica il regime "ombrello") siano stati ottenuti in misura superiore ai massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (tenendo conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dalle altre imprese con cui il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato- Cfr. il succ. par. 8), alla data di concessione di ogni singola misura agevolativa.

Il quadro è suddiviso in base alle date di modifica dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 in quanto la verifica del superamento va eseguita sulla base del massimale vigente alla data di concessione dell'aiuto e va indicato l'importo che si vuole scomputare, comprensivo di interessi da recupero, dal massimale di un'altra sezione (se ne ricorrono i requisiti), o dalle nuove soglie della medesima sezione in seguito all'aumento dei massimali (colonne 5, 6 e 7 del prospetto); gli importi non scomputabili per mancata capienza nei relativi maggiori massimali devono essere riversati con il modello F24 senza possibilità di compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione redditi del 2021 (normalmente il 30 novembre 2022).

Gli importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti vanno indicati nella colonna 8 e vanno riportati, con riferimento alla singola misura agevolativa, nel quadro "D" nelle colonne 6 e 7, indicando separatamente l'eccedenza da riversare e gli interessi da recupero.

Praticamente se l'ammontare totale degli aiuti ricevuti rimane all'interno dell'ultimo limite maggiorato temporalmente previsto dalla Sezione, sono dovuti solo gli interessi da recupero calcolati sulle eccedenze di periodo a decorrere dalla data in cui è avvenuto lo sfioramento del limite del massimale vigente a quella data e fino all'introduzione del massimale successivo.

In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente, il corrispondente importo, aumentato degli interessi di recupero, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui i nuovi aiuti non siano sufficienti a coprire l'intera l'eccedenza, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente versato con il modello F24 senza possibilità di compensazione.

8 IL CALCOLO DEI MASSIMALI AL LIVELLO DI GRUPPO. L'«IMPRESA UNICA»

L'operatore economico deve compilare il quadro A del modello riportando gli aiuti utilizzati in proprio.

Se però l'impresa appartiene a un gruppo, dovrà dichiarare il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF, considerando TUTTI GLI AIUTI RICEVUTI DALLE IMPRESE DEL GRUPPO, sulla base della data.

Nell'autodichiarazione c'è una casella specifica (lettera F e M, per le sezioni 3.1 e 3.12) dove l'impresa dichiara che:

1) si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato ²;

² Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una di queste relazioni:

- un'impresa ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

2) per il rispetto dei massimali delle sezioni 3.1. e 3.12 ha considerato tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese del gruppo. In sostanza, ciascuna impresa del gruppo compila il quadro A con i soli aiuti usati in proprio, ma calcola il rispetto dei massimali a livello di gruppo.

Ciascun soggetto appartenente al gruppo deve inoltre compilare il quadro B del modello contenente l'“Elenco dei soggetti appartenenti all'impresa unica”.

Si noti che per un'impresa che non ha ricevuto aiuti, la semplice appartenenza al gruppo non dovrebbe comportare di per sé l'obbligo di presentare il modello.

Dall'analisi del regolamento “de minimis”, in attesa di precisazioni, si dovrebbe desumere che:

a) le imprese da considerare per la qualificazione dell'impresa unica (e dunque per il calcolo dei massimali degli aiuti di Stato) sono solo quelle residenti nel territorio nazionale (4° considerando regolamento “de minimis”);

b) le imprese che sono collegate tra loro tramite persone fisiche o gruppi di persone fisiche non dovrebbero qualificarsi come un'impresa unica (a differenza di quanto previsto nella raccomandazione 2003/361 per la definizione di Pmi);

c) in caso di fusioni o acquisizioni per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione (articolo 3, punto 8, regolamento “de minimis”).

L'ultimo punto è particolarmente rilevante e merita sicuramente un chiarimento ufficiale. Se venisse confermato, in caso di fusione avvenuta ad esempio nel 2021, l'impresa incorporante dovrebbe indicare nel proprio modello di autodichiarazione sia gli aiuti utilizzati in proprio sia gli aiuti ricevuti dall'incorporata sin dal 1° marzo 2020.

9 OBBLIGATORIETÀ DELLA DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA E RAPPORTI CON LA COMPILAZIONE DEL “PROSPETTO AIUTI DI STATO” CONTENUTO NE QUADRO RS DEL MOD. REDDITI 2022 PER IL 2021

Come già accennato, la presentazione della dichiarazione autocertificata non è obbligatoria se è stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l'accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva già la dichiarazione sostitutiva (quale ad esempio il contributo a fondo perduto perequativo), sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli previsti nella “Tabella Aiuti” delle istruzioni al modello e nel quadro “A” del modello stesso; **ATTENZIONE!** in questo caso bisognerà indicare nell'autodichiarazione non solo gli aiuti ulteriori, ma anche quelli già comunicati in precedenza.

La dichiarazione autocertificata è sempre obbligatoria quando:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti fino al 31.12.2021 e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (possibilità utilizzabile unicamente per le misure che rientrano nel “regime ombrello”, mentre per le altre rileva solo la Sezione del “Quadro temporaneo” nella quale la misura è stata autorizzata dalla Commissione UE).

Relativamente agli aiuti elencati nel quadro “A” del modello per cui risultano presenti i campi “Settore” e “Codice attività” è possibile, compilando detti campi, oltre ai campi “Forma giuridica” e “Dimensione impresa” presenti nel frontespizio, comunicare i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

In tal caso, per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del “Prospetto degli aiuti di Stato” (righe RS401 e RS402) presente nel modello Redditi 2022.

Per evitare la compilazione dei suddetti righe nelle dichiarazioni Redditi, è però necessario che per TUTTI gli aiuti ricevuti per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, gli stessi risultino indicati nell'autodichiarazione.

-
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le società fra le quali intercorre una di queste relazioni, mediante una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Nell'ipotesi in cui il medesimo aiuto di Stato sia nell'ambito di più settori, non è possibile avvalersi della già menzionata facoltà e, pertanto, è necessario per tale aiuto compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli Redditi 2022. In tal caso, nel campo 5 (Settore) va indicato il codice 6 e non va compilato il campo 6 (Codice attività).

10 LE SANZIONI

La presentazione della dichiarazione autocertificata non è assistita da sanzioni di natura tributaria relative alla omissione o alla infedeltà ma...

...l'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può, invece, comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali relativamente alle previsioni contenute nell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, relative al fatto che si compila una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara di essere consapevoli delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

11 IL SUPPORTO OFFERTO DALLO "STUDIO SC&N"

I Clienti che intendono avvalersi dello scrivente "Studio Semprini-Cesari & Nini" sia per la compilazione, sia quale intermediario abilitato all'invio telematico della comunicazione in oggetto, sono pregati di affidarci l'incarico entro e non oltre venerdì 23 settembre 2022 inviando una mail esclusivamente alla ns. Sig.ra Brenda Serafini (all'indirizzo bserafini@studiosemprinienini.com) in cui sia specificato che si conferisce allo Studio SC&N l'incarico per la predisposizione e l'invio telematico della AUTODICHIARAZIONE AIUTI COVID.

Posto che pressoché tutti i Clienti hanno ricevuto diversi aiuti (basti pensare all'esonero generalizzato dal versamento dell'IRAP a saldo per il 2019 e/o della 1^a rata in acconto per il 2020) e che la compilazione della Autodichiarazione presenta certamente notevoli complessità che variano in base al numero ed alla tipologia di aiuti ricevuti, l'onorario richiesto per l'adempimento sarà calcolato in relazione al tempo necessario per il reperimento dei dati e per la compilazione del modello.

Preghiamo infine sin da ora quei Clienti che avessero ricevuto aiuti rientranti nel "regime ombrello" diversi da quelli indicati nella tabella di cui al precedente par. 4 e di cui non siamo a conoscenza (ad es. finanziamenti con garanzia 100% a carico del Fondo di garanzia, altri finanziamenti, contributi regionali, provinciali, comunali, da CCIAA, da altri enti pubblici, etc....) di iniziare sin da ora a reperire al necessaria documentazione.

ALLEGATI:

- Modello autodichiarazione aiuti COVID-19;
- Istruzioni per la compilazione del Modello autodichiarazione aiuti COVID-19

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per consentire agli enti impositori la verifica del rispetto delle condizioni previste per la fruizione degli aiuti richiamati dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ed eventualmente l'esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni previste dai commi da 13 a 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 adottato in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	L'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, disciplina un quadro normativo (c.d. "regime-quadro") finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno elencate al comma 13 del medesimo decreto-legge di usufruire dei nuovi e più elevati massimali previsti per la Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" e di avvalersi della Sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, adottato in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none">- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto intermediario che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale sono affidate le attività di analisi correlate alla elaborazione ed all'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it .

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 <small>(da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)</small>	<p>Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>A) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.</p> <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <p><input type="checkbox"/> che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".</p> <p>B) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.</p> <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <p><input type="checkbox"/> che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".</p> <p>C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.</p> <p>D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.</p> <p>E) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>F) <input type="checkbox"/> che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.</p>			
	FIRMA	<input style="width: 100%;" type="text"/>		

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000**
(da rendere per gli
aiuti ricevuti
nell'ambito
della sezione 3.12
del Temporary
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- A) che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto elencate dal punto D) al punto K), intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12".
- B) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.

oppure

- ² che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".
- C) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.

oppure

- ² che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".
- D) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- E) che l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo.
- F) che nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
- G) che per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da altre misure di aiuto.
- H) che l'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
- I) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- J) di essere a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali.
- K) di essere a conoscenza che gli aiuti ricevuti ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
- L) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.
- M) ¹ che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

FIRMA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020																
	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività							
			Data inizio			Data fine											
	Articolo 24	"Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno					
	Articolo 25	"Contributo a fondo perduto"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6			
	Articolo 28	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno					
	Articolo 120	"Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno					
	Articolo 129-bis	"Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno					
	Articolo 177	"Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno					
DECRETO LEGGE 104/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 126/2020																	
	Articolo 78, comma 1	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE												
			1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno					
	Articolo 78, comma 3	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno					
DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020																	
	Articolo 1, commi 1-10	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività					
			1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6			
	Articolo 1-bis	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6			
	Articolo 1-ter	"Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6			
	Articolo 8	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno					
	Articolo 8-bis	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno					
	Articolo 9	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno					
	Articolo 9-bis	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

	Codice fiscale	
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		
B6		
B7		
B8		
B9		
B10		
B11		
B12		
B13		
B14		
B15		
B16		
B17		
B18		
B19		
B20		

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

L'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (di seguito "Decreto 41/2021") consente di fruire della nuova soglia di cui alla Sezione 3.1 e di avvalersi della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (di seguito "Temporary Framework"), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, garantendo il monitoraggio e il controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, con riferimento alle misure agevolative previste dalle seguenti norme (c.d. regime "ombrello"):

- a) articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b) articolo 78, comma 1 e comma 3 (quest'ultimo limitatamente all'imposta municipale propria IMU dovuta per l'anno 2021), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- c) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis e 9-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- d) articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- e) articolo 1, comma 599 e comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- f) articoli 1, commi da 1 a 9, 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies, del Decreto 41/2021;
- g) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il comma 14 del citato articolo 1 del Decreto 41/2021 prevede che gli aiuti di cui al comma 13, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 del Temporary Framework possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione e che le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1.

Il successivo comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 del Temporary Framework rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione e che le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 (di seguito "decreto ministeriale"), adottato ai sensi del comma 16 dell'articolo 1 del Decreto 41/2021, sono stabilite le modalità di attuazione dei predetti commi da 13 a 15, ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale stabilisce che gli operatori economici che hanno beneficiato degli aiuti sopra elencati presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del Temporary Framework. Il successivo comma 2 dell'articolo 3 dispone, inoltre, che ai fini dell'applicazione della Sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici attestino, altresì, nell'autodichiarazione il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla predetta Sezione 3.12.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale è approvato il presente modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (di seguito "Dichiarazione") sono in-

dividui i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate della Dichiarazione nonché il relativo contenuto.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La Dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate in premessa (per le quali si applica il regime "ombrello"). Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti di cui sopra, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021), la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli di cui in premessa. In tale ultimo caso, va presentata la Dichiarazione riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata. La Dichiarazione va comunque presentata quando il beneficiario abbia fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C nonché quando il beneficiario sia tenuto a compilare il quadro D della Dichiarazione (si vedano le istruzioni al quadro D nel paragrafo "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/200").

COME SI PRESENTA

La Dichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:

- a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

DOVE TROVARE IL MODELLO

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La Dichiarazione è presentata dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022. I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all'articolo 5, commi da 1 a 9, del Decreto 41/2021, presentano la Dichiarazione entro il termine di cui sopra o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021). Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella sezione I del quadro A sono tenuti a presentare:

- una prima Dichiarazione, entro il 30 novembre 2022;
- una seconda Dichiarazione, oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione).

Tale seconda Dichiarazione dovrà essere compilata:

- barrando la casella "definizione agevolata" nel riquadro "DICHIARANTE" del frontespizio;
- valorizzando nel quadro A unicamente i campi riferiti alla definizione agevolata;
- senza allegare i quadri B e C;
- considerando, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tutti gli aiuti già indicati nella prima Dichiarazione;
- indicando nella sezione "SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK" solo l'eventuale importo eccedente i limiti riferito alla definizione agevolata.

DICHIARAZIONI CORRETTIVE

Qualora si intenda sostituire una Dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova Dichiarazione; l'ultima Dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate (ad eccezione dell'ipotesi descritta nel para-

grafo precedente, in quanto la Dichiarazione presentata oltre 30 novembre 2022 contenente i dati riguardanti la definizione non sostituisce quella presentata entro il 30 novembre 2022).

**COME SI COMPILA
FRONTESPIZIO
Dichiarante**

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario degli aiuti indicati in premessa (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ente non commerciale, ecc.).

ATTENZIONE: Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività", è possibile comunicare con il presente modello i dati necessari per consentire la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In tal caso, per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022. Tale scelta deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività" (tranne l'ipotesi, sotto descritta, in cui l'aiuto sia fruito nell'ambito di diversi settori). Pertanto, qualora il dichiarante intenda avvalersi di tale facoltà occorre indicare nei **campi "Forma giuridica"** e **"Dimensione impresa"** del presente riquadro, rispettivamente, il codice corrispondente alla forma giuridica e il codice corrispondente alla dimensione dell'impresa (secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003) desumibili dalle tabelle riportate nelle istruzioni alle colonne 12 e 13 del rigo RS401 dei modelli REDDITI 2022. Inoltre, occorre compilare anche i **campi 5 (Settore)** e **6 (Codice attività)** nel quadro A riportando, rispettivamente, il codice che individua il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario (1-Generale, 4-Agricoltura, 5-Pesca) e il codice corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività. In caso di più attività interessate dalla componente di aiuto è sufficiente indicare uno dei codici ATECO ammissibili.

Nella particolare ipotesi in cui il medesimo aiuto di Stato sia fruito dal dichiarante nell'ambito di più settori tra quelli sopra elencati, non è possibile avvalersi della predetta facoltà e, pertanto, è necessario per tale aiuto compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli REDDITI 2022. In tal caso, nel campo 5 (Settore) va indicato il codice 6 e non va compilato il campo 6 (Codice attività).

**Rappresentante firmatario
della Dichiarazione**

Nel riquadro va indicato:

- se il beneficiario degli aiuti è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la Dichiarazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il beneficiario degli aiuti è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

In caso di operazione straordinaria con estinzione del soggetto dante causa beneficiario degli aiuti, la Dichiarazione va presentata dal soggetto avente causa indicando nel riquadro "Dichiarante" il codice fiscale del soggetto dante causa e nel presente riquadro:

- il codice fiscale del soggetto avente causa nel campo "Codice fiscale società";
- il codice fiscale del rappresentante del soggetto avente causa nel campo "Codice fiscale".

In caso di decesso del beneficiario degli aiuti, la Dichiarazione va presentata dall'erede indicando nel riquadro "Dichiarante" il codice fiscale del de cuius e nel presente riquadro il codice fiscale dell'erede o del suo rappresentante legale in caso di erede minore/interdetto, riportando il codice 7 nella casella denominata "Codice carica".

**Dichiarazione
sostitutiva di atto notorio
ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445/2000**

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.1.2 del Temporary Framework (trattasi degli aiuti elencati nel quadro A sezione I, per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1.2"), la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.1.2.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel **quadro A** (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l'aiuto deve considerarsi ricevuto), comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.1.2, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II "Altri aiuti", del quadro A. I massimali previsti dalle Sezioni

3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili. Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate nel comma 13 dell'articolo 1 del Decreto 41/2021.

Risulta possibile "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito. In tal caso, occorre:

- barrare entrambe le caselle "Sez. 3.1" e "Sez. 3.12" del quadro A;
- compilare la **colonna 1** del **quadro D** indicando il codice dell'aiuto che si intende allocare in entrambe le Sezioni del Temporary Framework desunto dalla tabella Aiuti di cui sotto;
- compilare i **campi 2 e 4** del **quadro D** indicando, rispettivamente, l'importo della misura allocato nella Sezione 3.1 e quello allocato nella Sezione 3.12;
- compilare i **campi 3 e 5** del **quadro D** indicando la quota degli importi già riportati nei campi 2 e 4 che sono stati eventualmente dichiarati nel prospetto degli aiuti di Stato del modello RED-DITI/IRAP 2021, relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Tale meccanismo è applicabile solo per le misure ricomprese nel regime "ombrello", mentre per quelle non comprese rileva la Sezione del Temporary Framework nell'ambito della quale la misura è stata autorizzata dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda gli altri aiuti erariali da considerare ai fini della compilazione del **rigo "Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)"** occorre tenere conto, ad esempio, della misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni" e delle misure di cui all'articolo 136-bis, "Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole", e di cui all'articolo 48-bis "Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori" del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Il controllo del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, attraverso la presente Dichiarazione, anche per le misure non ricomprese nel regime ombrello è effettuato limitatamente ai massimali previsti dalla V modifica del Temporary Framework.

In caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell'IMU, occorre compilare nel **quadro C** un rigo per ciascun comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice catastale del comune e il numero dei predetti immobili.

ATTENZIONE: L'indicazione nella presente dichiarazione delle agevolazioni concesse dai comuni non è sostitutiva della dichiarazione IMU, che rimane quindi dovuta.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione è riportata nella tabella Aiuti di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata.

In caso di superamento dei predetti massimali, occorre dichiarare tale situazione barrando le apposite caselle e indicando l'importo eccedente nel **riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework"**.

ATTENZIONE: l'importo eccedente i massimali, da riportare nel predetto riquadro, deve riferirsi agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A (a cui si applica il regime "ombrello"). Non va, invece, riportato l'importo eccedente i predetti massimali riferito agli altri aiuti riconosciuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 per i quali è compilata la sezione II del quadro A.

Per la definizione di impresa in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria (in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014). Inoltre, per la definizione di micro o piccola impresa occorre fare riferimento a quanto indicato alla lettera c-bis) del paragrafo 22 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1 e alla lettera f) del paragrafo 87 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12.

Con riferimento ai punti E), F), G) e H) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), nel quadro A in corrispondenza di ciascuna misura va indicato il periodo ammissibile. Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Per la singola mi-

sura che si intende allocare nella Sezione 3.12, è lasciato ampio margine in favore del beneficiario per la scelta del periodo ammissibile.

Il beneficiario delle misure può, dunque, individuare il periodo ammissibile più favorevole sulla base della conoscenza dell'andamento della propria impresa, in modo che gli aiuti possano coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa) e sempre che, nel periodo individuato come ammissibile, abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si ricorda che gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lettere da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.

In conformità con quanto previsto dal predetto paragrafo 87, lettera c), per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti (nell'allegato 1 alle presenti istruzioni è riportato un esempio di schema per il calcolo dei costi fissi non coperti e per verificare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.12).

Ai fini del calcolo per la determinazione dei costi fissi non coperti, occorre considerare tutte le misure di sostegno ricevute dal beneficiario nel corso dello stesso periodo ammissibile e non soltanto quelle qualificabili come aiuti di Stato. Il beneficiario che ha fruito, ad esempio, di una misura di aiuto approvata nell'ambito della Sezione 3.1 o di altra Sezione del Temporary Framework e che impatta o riduce i costi fissi del periodo ammissibile, è tenuta a nettarla dalla base di calcolo per determinare i costi fissi non coperti l'ammontare del beneficio destinato alla copertura di un costo fisso.

Con riguardo agli oneri amministrativi ai fini dell'ammissione a tale regime di aiuti viene previsto, in particolare, che essi possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o sulla base di conti fiscali. L'ammontare dell'aiuto eccedente l'importo del massimale pro tempore vigente deve essere volontariamente restituito dal beneficiario, inclusi gli interessi di recupero.

Il calcolo del fatturato nelle ipotesi di "impresa unica" va effettuato in capo alla singola impresa, e non invece in capo al gruppo imprese, per quanto il massimale complessivo previsto dalla Sezione 3.12 debba intendersi in riferimento al gruppo imprese.

La perdita di fatturato rispetto a quello conseguito nel 2019 e l'identificazione dei costi fissi non coperti nel periodo ammissibile, saranno sottoposti a una prima verifica dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati fiscali, rinvenibili, in particolare:

- dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE);
- attraverso i flussi dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), per quanto riguarda le spese per il personale dipendente;
- dalle dichiarazioni fiscali.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto F) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto M) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il **quadro B** per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo. Si precisa che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro. Se la Dichiarazione è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario il presente modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

**Superamento limiti
Sezioni 3.1 e 3.12
del Temporary Framework**

Il presente riquadro va compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti di Stato elencati nella sezione I del quadro A (per i quali si applica il regime "ombrello") in misura superiore ai massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (tenendo conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dalle altre imprese con cui il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato), alla data di concessione di ogni singola misura agevolativa come individuata nella tabella Aiuti di cui sotto. In tal caso, occorre indicare:

- in **colonna 2**, l'importo eccedente i predetti massimali riferito al dichiarante;
- in **colonna 3**, i relativi interessi da recupero. Gli stessi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. A tal fine, si fa riferimento alla data riportata nella tabella di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata;
- in **colonna 4**, la somma degli importi delle colonne 2 e 3.

Nelle colonne successive, con riferimento all'importo di colonna 4, va dichiarato se va scomputato dal massimale previsto dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework fino al 27 gennaio 2021 oppure dalle nuove soglie previste dal 28 gennaio 2021 dalle predette Sezioni 3.1 o 3.12 come modificate dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, di cui si intende usufruire alle condizioni ivi previste. Così, ad esempio, nel caso in cui il beneficiario dovesse sfiorare il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l'eccedenza all'interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti ivi stabiliti), detta eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, con applicazione degli interessi da recupero, all'interno del nuovo e differente massimale della medesima Sezione, non interamente coperto.

La misura di cui all'articolo 1-ter del Decreto 41/2021 è fruibile solo ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework in quanto le condizioni di accesso alla medesima sono incompatibili con la Sezione 3.12 del Temporary Framework. Analogamente, anche la misura di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021 è fruibile solo ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, il presente riquadro va compilato indicando:

- in **colonna 1**, l'importo eccedente i predetti massimali riferito all'impresa unica;
- in **colonna 2**, l'importo di colonna 1 riferibile unicamente al dichiarante.

Le colonne successive vanno, invece, compilate secondo le istruzioni sopra riportate.

Gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali (ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale) vanno indicati nella **colonna 8** del presente riquadro. Detti importi vanno riportati, con riferimento alla singola misura agevolativa indicata nella **colonna 1** del **quadro D**, nelle **colonne 6 e 7** del medesimo quadro D, indicando rispettivamente l'importo dell'eccedenza da riversare e gli interessi da recupero.

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della Dichiarazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

**Impegno alla
presentazione telematica**

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della Dichiarazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

TABELLA AIUTI

MISURE ESTESE ALLE NUOVE SOGLIE DELLA SEZIONE 3.1 E DELLA SEZIONE 3.12 DEL TF, CON L'ART. 1, COMMI 13-17, DEL DECRETO 41/2021

NORMA	ARTICOLO	CODICE AIUTO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 25	1	"Contributo a fondo perduto"	Data di erogazione del contributo a fondo perduto
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1	2	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"	
	Art. 1-bis	3	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	
	Art. 1-ter	4	"Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"	
D.L. N. 172 DEL 2020	Art. 2	5	"Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 1	6	"Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	
	Art. 1-ter	7	"Contributo a fondo perduto per le start-up"	
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 1, commi da 1 a 4	8	"Contributo a fondo perduto automatico"	
	Art. 1, commi da 5 a 15	9	"Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	
	Art. 1, commi da 16 a 27	10	"Contributo a fondo perduto perequativo"	
	Art. 1, comma 30-bis	11	"Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 28	12	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 8	13	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	
	Art. 8-bis	14	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 602	15	"Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"	
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 4, commi da 1 a 2	16	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	
	Art. 4, comma 2-bis	17	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 120	18	"Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 129-bis	19	"Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"	Per l'agevolazione consistente nella riduzione delle imposte dirette: data di entrata in vigore della norma. Per il credito d'imposta: data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 5	20	"Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 24	21	"Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 177	22	"Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)

NORMA	ARTICOLO	CODICE AIUTO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA
D.L. N. 104 DEL 2020	Art. 78, comma 1	23	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
	Art. 78, comma 3	24	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 9	25	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	Data di entrata in vigore della norma (29/10/2020)
	Art. 9-bis	26	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"	Data di entrata in vigore della norma (09/11/2020)
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 599	27	"Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili"	Data di entrata in vigore della norma (01/01/2021)
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 6, comma 5	28	"Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
	Art. 6, sexies	29	"Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	Data di entrata in vigore della norma (22/05/2021)

* con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:

- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.06.2022;
- data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:
 - data della maturazione;
 - data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
 - data di presentazione del modello F24.

CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)

A. VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi delle vendite e prestazioni	,00
+ Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto ¹)	,00
Totale	,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
7 Per servizi	,00
8 Per godimento beni di terzi	,00
9 Personale	,00
10 Ammortamenti e svalutazioni	,00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
14 Oneri diversi di gestione	,00
Totale	,00
Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00

CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

a. Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00
b. Aiuti potenziali ² [a * 70/100 oppure 90/100 fino a max 10 mln]	,00
c. Aiuti ricevuti ³	,00

N.B. I valori indicati nello schema di calcolo sono da riferirsi al bilancio o alle dichiarazioni fiscali dell'impresa. Per le imprese che vi sono obbligate, al Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico Certificato relativo al "Periodo Ammissibile" prescelto.

¹ Tra cui rientrano anche le misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework (esclusi gli aiuti della Sezione 3.12) o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, le misure di aiuto di Stato per gli stessi costi o il sostegno da altre fonti.

² Il limite massimo concedibile è pari al 70% (o 90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti, ovvero i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il Periodo Ammissibile prescelto e che non siano coperti da utili o da altre fonti, quali a titolo esemplificativo assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, o coperti da altre fonti, esclusi gli aiuti della Sezione 3.12.

³ Aiuti a copertura dei costi fissi non coperti di cui l'impresa ha beneficiato.